



## COMUNICATO STAMPA

### JOBS ACT

#### **ALL'ART. 2 DISCONOSCIUTE LE COMPETENZE DEI COMMERCIALISTI**

Roma, 30 giugno 2015

Dopo l'immotivata esclusione dal novero dei soggetti qualificati all'assistenza nella procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla legge 92/2012, la categoria dei commercialisti vede ancora una volta disconosciute le proprie competenze in materia di consulenza del lavoro.

L'art. 2 del D. Lgs. del 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act) prevede infatti che i soggetti qualificati ad assistere il lavoratore, ai fini della procedura di certificazione dell'assenza dei requisiti stabiliti dal decreto per la riconduzione al rapporto subordinato delle collaborazioni organizzate dal committente, siano i rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro.

“Poiché la Legge 12/1979, istitutiva della professione di consulente del lavoro, all'art. 1 annovera gli avvocati, i dottori commercialisti ed i ragionieri tra i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti” dichiara **Marco Cuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti**, “non si ravvisano valide motivazioni che giustifichino questa esclusione che, anzi, va ad aggiungere un tassello al processo di smantellamento delle nostre competenze in materia di consulenza del lavoro a cui assistiamo già da tempo”.

È intenzione dell'Associazione Nazionale Commercialisti farsi parte attiva affinché la norma sia cambiata, nella continuità e nel rispetto della legge previgente e a salvaguardia delle prerogative della categoria. “A tale proposito – **conclude Cuchel** – ci rivolgiamo al Governo affinché riconosca l'assoluta infondatezza di questa esclusione e prenda atto dell'opportunità di un adeguato intervento di modifica”.

ANC – Comunicazione